

Definizione di istituzione non profit

Nell'ambito della statistica ufficiale le «istituzioni non profit» sono definite in base a documenti concordati a livello internazionale (1).

Secondo tali riferimenti, una istituzione non profit è definita come: “**unità giuridico-economica**, dotata o meno di personalità giuridica, di **natura privata**, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, **non ha facoltà di distribuire**, anche indirettamente, **profitti** o altri guadagni, **diversi dalla remunerazione del lavoro** prestato, ai soggetti che l'hanno istituita o ai soci”.

Sono pertanto coinvolte nella rilevazione le unità giuridico-economiche che, in base alla loro forma giuridica o a specifiche normative di riferimento, hanno il **divieto di distribuire gli utili**, quindi: associazioni e comitati, fondazioni, cooperative sociali e società di mutuo soccorso, enti ecclesiastici, imprese sociali e altre unità di natura giuridica privata che non hanno fini di lucro.

La definizione adottata dall'Istat considera inoltre come requisito fondamentale le finalità perseguite ed espressamente dichiarate nell'atto costitutivo. Sono non profit le istituzioni che:

- sono create allo scopo di produrre servizi per i soggetti che le controllano o le finanziano;
- perseguono scopi caritatevoli, filantropici o di beneficenza a favore di persone in difficoltà;
- producono, senza scopo di lucro, beni o servizi nei settori della sanità o dell'istruzione;
- promuovono gli interessi di gruppi di pressione economici, politici, o di altra natura.

La definizione statistica di istituzione non profit è più ampia e inclusiva di quella prevista dalla **Legge di Riforma del Terzo Settore** (2) e comprende alcune tipologie che la norma non riconosce come enti di terzo settore, quali ad esempio: **sindacati, partiti politici, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, le fondazioni bancarie.**

Istituzioni non profit e unità locali

Ai fini della rilevazione, l'istituzione non profit, insieme con e le sue **unità locali**, è **identificata dal codice fiscale**.

L'unità locale opera **con lo stesso codice fiscale** dell'istituzione non profit e non ha, quindi, autonomia decisionale e/o di bilancio.

Le istituzioni non profit che hanno differenti codici fiscali **non costituiscono unità locali**, anche se agiscono sotto una denominazione comune e in forma aggregata, a vari livelli di articolazione gerarchica, funzionale o territoriale.

L'unità locale può essere una **sede periferica o distaccata** dell'istituzione non profit, in cui si realizza la produzione di beni o nella quale si svolge e/o si organizza la prestazione di servizi, come ad esempio: una sezione, un circolo ricreativo, un impianto sportivo, un centro culturale, una biblioteca, un museo, una scuola, un asilo, una struttura sanitaria o socio-assistenziale, un centro diurno, una casa famiglia, un laboratorio, un ufficio e/o un magazzino. Tra le unità locali è **inclusa la sede unica o centrale** dell'istituzione non profit.

NOTE

1) United Nations, European Commission, IMF, OECD, World Bank (1993, 2008), *System of National Accounts 1993 e System of National Accounts 2008*; United Nations (2003, 2018), *Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts* (2003) e *Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work* (2018).

2) L. n. 106/2016 e successivi decreti attuativi.